



SENTENZA

N. 104 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Leonardo **Venturini**

Presidente

Giuseppe **di Pietro**

Consigliere

Khelena **Nikifarava**

I° Referendario – relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **63081** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in Segreteria in data 20 gennaio 2024 nei confronti di:

- **Mirko FLERES** (C.F. FLRMRK83R26B885U), nato a Casale Monferrato (AL) il 26 ottobre 1983 e residente in Castel S. Pietro Terme (BO), via Enrico Berlinguer n. 71, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Clarice Fabbroni (C.F. FBBSVC69T63A390I, PEC silvia.fabbroni@firenze.pecavvocati.it) e Gabriella Mattioli (C.F. MTTGRL71E60A390X, PEC avvgabriellamattioli@puntopec.it), con l'elezione del domicilio presso lo Studio della seconda in Firenze, via de' Rondinelli n. 2 (presso Studio Legale Lessona), come da procura in atti;

- **Laura SCOPPETTA** (C.F. SCPLRA79B44F839T), nata a Napoli il 4 febbraio 1979 e residente a Firenze, via Luciano Manara, n.

5, rappresentata e difesa dall'Avv. Isetta Barsanti Mauceri (C.F. BRSSTT66S53D612T, PEC

isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it), presso il cui Studio in Firenze, Via Duca D'Aosta n. 5 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;

- **Susanna PIZZUTI** (C.F. PZZSNN77T55D643F), nata a Foggia il 15 dicembre 1977 e residente a Firenze, via Giuseppe Mazzoni n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Vicicone (C.F. VCCGTN59L10L353E, PEC gaetano.vicicone@firenze.pecavvocati.it), presso il cui Studio in Firenze, Viale G. Mazzini n. 60 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

UDITI nella pubblica udienza del 6 giugno 2024, con l'assistenza del Segretario dott. Giacomo Vannacci, il relatore Primo Referendario Khelena Nikifarava, il Sostituto Procuratore Generale Massimo Lupi, l'Avv. Gabriella Mattioli per il convenuto Fleres, l'Avv. Isetta Barsanti Mauceri per la convenuta Scoppetta e l'Avv. Gaetano Vicicone per la convenuta Pizzuti.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 20 gennaio 2024 e ritualmente notificato ai convenuti, la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale tre dirigenti dell'Ufficio Scolastico Regionale

Toscana:

- dott. **Mirko Fleres**, dirigente *ad interim* dell'Ufficio XI – Ambito Territoriale di Prato e Pistoia nei periodi dal 18 giugno 2019 al 17 giugno 2020 e dal 1 al 26 luglio 2020;
- dott.ssa **Laura Scoppetta**, dirigente titolare dell'Ufficio I dal 15 luglio 2019 ad oggi;
- dott.ssa **Susanna Pizzuti**, dirigente titolare dell'Ufficio XI – Ambito Territoriale di Prato e Pistoia in carica dal 27 luglio 2020,

chiedendone la condanna al risarcimento in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Scolastica Regionale per la Toscana, del danno erariale conseguente alla stipula, in data 26 giugno 2020, di un atto di conciliazione tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e il docente Piergiovanni Fontana, al fine della definizione stragiudiziale di un contenzioso giuslavoristico di impugnazione del provvedimento disciplinare di destituzione dello stesso dall'impiego.

Il danno erariale conseguente è stato quantificato in misura complessiva di **€ 44.020,35** (oltre a rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia), corrispondente all'importo totale di assegni alimentari riconosciuti al docente Fontana nel predetto atto di conciliazione per il periodo dal mese di novembre 2017 al giorno 23 luglio 2020 e corrisposti, in esecuzione dell'accordo medesimo, in data 7 ottobre 2020.

La Procura erariale proponeva la seguente contestazione, a titolo

di colpa grave, nei confronti degli odierni convenuti:

- il **50%**, pari a **€ 22.010,18**, al **dott. Fleres**, per aver stipulato l'atto di conciliazione;
- il **30%**, pari a **€ 13.206,11**, alla **dott.ssa Scoppetta**, per aver autorizzato la stipula dell'atto di conciliazione;
- il **20%**, pari a **€ 8.804,07**, alla **dott.ssa Pizzuti**, per l'omessa attivazione di rimedi in autotutela prima dell'esecuzione dell'atto di conciliazione.

La *notitia damni* è conseguente alla segnalazione prot. 1917 del 27 aprile 2022 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con cui si trasmetteva l'esito dell'indagine interna sull'atto di conciliazione con Fontana.

In particolare, il Direttore Generale rappresentava che all'esito degli approfondimenti – svolti su segnalazione e a cura della dott.ssa Pizzuti – erano emerse alcune irregolarità nella gestione dell'*iter* della procedura conciliativa da parte della dott.ssa Scoppetta e del dott. Fleres che avevano portato alla sottoscrizione di un atto di conciliazione viziato a causa della presenza di una pena accessoria interdittiva, nonché in assenza della dovuta informativa al Direttore medesimo.

Ad avviso della Procura regionale, nella fattispecie ricorrerebbero tutti gli elementi di danno erariale da transazione illecita, in quanto il dirigente Fleres richiedeva l'autorizzazione alla stipula dell'atto di conciliazione sull'erroneo presupposto che la sentenza penale della Corte d'Appello di Firenze avrebbe cassato tutte le

sanzioni interdittive accessorie disposte nei confronti di Fontana dalla sentenza di primo grado, mentre in realtà restava confermata la pena accessoria interdittiva *ex art. 609-nonies c.p.* di interdizione perpetua da incarichi nelle scuole e da uffici in strutture frequentate prevalentemente da minori.

Inoltre, la richiesta di autorizzazione veniva trasmessa, in data 20 marzo 2020, dal funzionario delegato dell'Ufficio XI alla posta elettronica della dirigente dell'Ufficio I, odierna convenuta Scoppetta, e non anche alla casella di posta elettronica della Direzione Generale.

Con provvedimento prot. USRT n. 2849 del 23 marzo 2020 la dirigente Scoppetta emetteva l'autorizzazione richiesta, basandosi sull'informativa del funzionario e senza dare alcuna comunicazione al Direttore Generale, nonostante le note interne del 28 maggio 2019 e 14 ottobre 2019 che riservavano il relativo potere al Direttore.

L'atto di conciliazione veniva poi sottoscritto dal dirigente Fleres in data 26 giugno 2020.

La dirigente Pizzuti, subentrata a Fleres nella direzione dell'Ufficio XI dal 27 luglio 2020, ad avviso della Procura erariale serbava colpevole inerzia nell'attivazione dei poteri di autotutela e in data 29 settembre 2020 adottava il primo provvedimento esecutivo dell'atto di conciliazione, dispensando dal servizio il docente Fontana. Il successivo 2 ottobre 2020, la stessa dirigente disponeva il pagamento dell'importo di € 44.020,35 a titolo di

assegni alimentari riconosciuti a Fontana per il periodo dal mese di novembre 2017 (in cui il dipendente è stato destituito in via disciplinare) al 23 luglio 2020, effettivamente corrisposti con mandati di pagamento del 7 ottobre 2020.

All'esito di successivi approfondimenti d'ufficio, disposti nel mese di luglio 2021, veniva richiesto un parere all'Avvocatura dello Stato in merito alla legittimità dell'atto di conciliazione, parere poi rilasciato il successivo 20 ottobre 2021 con rilievo di diversi vizi dell'accordo concluso.

Pertanto, l'Amministrazione scolastica conferiva mandato all'Avvocatura dello Stato per proporre il ricorso giurisdizionale – ad oggi pendente – al fine di ottenere l'annullamento della transazione.

II. Tutti i convenuti si costituivano in giudizio con comparse di costituzione e risposta depositate in data 17 maggio 2024.

III. Il **dott. Fleres** si costituiva assistito dagli avv.ti Silvia Clarice Fabbroni e Gabriella Mattioli del Foro di Firenze, rappresentando anzitutto di aver operato, all'epoca dei fatti, su tre sedi fisicamente distinte: Firenze, come dirigente titolare dell'Ufficio IV, oltre alle due sedi di Prato e Pistoia dell'Ufficio XI, di cui ricopriva l'incarico di dirigente *ad interim* prima nel periodo dal 18 giugno 2019 al 17 giugno 2020 e poi dal 1 al 26 luglio 2020. Inoltre, il convenuto Fleres rappresentava la presenza all'interno dell'Ufficio XI, sede di Pistoia, di un funzionario delegato alla rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti innanzi al

Giudice del lavoro, con facoltà di conciliare e transigere, “*previa valutazione dell’opportunità e convenienza per l’Amministrazione*”, con provvedimento del 6 settembre 2017 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Rappresentava, inoltre, l’estrema difficoltà operativa all’epoca dei fatti, dovuta alla chiusura degli uffici dopo la dichiarazione dello stato di emergenza in data 7 marzo 2020, in assenza di procedure definite di lavoro da remoto, e alla necessità di gestire la situazione di assoluta incertezza sulle modalità di funzionamento degli istituti scolastici.

Nel merito della condotta tenuta, il dott. Fleres si soffermava sulla complessità delle questioni giuridiche relative al contenzioso lavoristico con il dipendente, evidenziando, in particolare, il dubbio interpretativo circa l’estensione della sospensione condizionale della pena principale anche alla pena accessoria, nonché la giurisprudenza del Giudice del lavoro orientata nel senso di ritenere doverosa una *previa valutazione della possibilità di utilizzo del dipendente con destinazione a mansioni diverse rispetto all’insegnamento.*

Sul piano procedurale, il dott. Fleres rappresentava che all’esito dell’accesso agli atti risultava che nel periodo dal giugno 2019 all’aprile 2020 33 procedimenti di conciliazione sono stati approvati sempre dalla dirigente dell’Ufficio I, dott.ssa Scoppetta, e nessuno dal Direttore Generale.

In relazione al profilo soggettivo, il convenuto argomentava di essersi affidato alle valutazioni svolte dal funzionario incaricato a gestire la controversia lavoristica, rappresentando l'Amministrazione in giudizio, in considerazione della specifica competenza tecnica e conoscenza dei fatti.

Infine, in via subordinata, il dott. Fleres argomentava per la necessità di ridurre la percentuale di danno addebitabile al medesimo nella percentuale massima del 25% del totale, in considerazione del ruolo svolto da altri soggetti – in particolare, la dott.ssa Scoppetta e il funzionario incaricato della gestione del contenzioso, nonché dello stesso Direttore Generale – nella correttezza di cui operato il convenuto avrebbe riposto affidamento.

Pertanto, il convenuto Fleres rassegnava le seguenti conclusioni:

“- in via principale, eventualmente sollevando in via preliminare, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in legge 11 settembre 2020, n. 120, nei sensi e nei limiti già prospettati, respingere l'azione per responsabilità erariale proposta dalla Procura Regionale nei confronti del dottor Fleres, alla quale il presente scritto si riferisce per le ragioni dedotte;

- in via subordinata, ridurre la quota di danno erariale attribuito al dottor Fleres indicato nell'atto di citazione secondo quanto dedotto nei precedenti paragrafi;

- in via ulteriormente subordinata esercitare il potere riduttivo.

In ogni caso, con vittoria di spese di lite”.

IV. La **dott.ssa Scoppetta** si costituiva assistita dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri del Foro di Firenze, rappresentando anzitutto che i fatti all'origine della contestazione si collocavano nel mese di marzo 2020, *“quando a causa della pandemia gli uffici USR erano di fatto chiusi e tutti i funzionari prestavano servizio in smart-working, ivi compresi le funzioni apicali dell'Amministrazione, quale il Direttore Generale”*, con ripercussioni negative sulla *“possibilità di confrontarsi e condividere le attività”*. Pertanto, la dirigente provvedeva ad istruire la pratica e a comunicare al funzionario incaricato il nulla-osta alla conciliazione nei tempi stretti per consentire il rinvio dell'udienza davanti al Giudice del lavoro, senza accorgersi della mancanza dell'informativa al Direttore Generale da parte dell'Ufficio territoriale.

Nel merito della condotta tenuta, la dott.ssa Scoppetta evidenziava la complessità del contenzioso lavoristico con il dipendente Fontana, in particolare in relazione al disposto dell'art. 166 c.p. che estende la sospensione condizionale della pena alle pene accessorie, con la sola eccezione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, non rientrando tuttavia tra questi la pena accessoria interdittiva *ex art. 609-nonies* c.p. applicata a Fontana.

Inoltre, segnalava altri tre casi di personale nelle stesse condizioni di Fontana riammesso in servizio presso le istituzioni

scolastiche in pendenza della sospensione condizionale della pena.

Si soffermava, altresì, sui dubbi interpretativi relativi all'art. 496 del T.U. 297/1994 (Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi).

Pertanto, concludeva per la vantaggiosità per l'Amministrazione dell'accordo conciliativo che definiva un contenzioso dall'esito incerto, anche per le spese del giudizio che si sarebbe protratto in più gradi.

Infine, la dott.ssa Scoppetta rappresentava che la sospensione cautelare facoltativa di Fontana era irrogata in data 5 giugno 2015 e non avrebbe potuto durare oltre 5 anni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della l. n. 19/1990, pertanto l'importo riconosciuto al dipendente in sede di transazione corrispondeva a quello spettante per l'ipotesi di mantenimento della misura fino alla conclusione definitiva del procedimento penale, in luogo dell'adozione del provvedimento disciplinare espulsivo del 31 ottobre 2017, impugnato dall'interessato.

Sul piano procedurale, la dott.ssa Scoppetta rappresentava di aver seguito la prassi consolidata nel corso degli anni, rimasta di fatto invariata anche dopo l'emanazione delle circolari del 2019 da parte del Direttore Generale, evidenziando inoltre che il funzionario delegato alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione era espressamente autorizzato a sottoscrivere in completa autonomia l'atto di conciliazione, in

forza di una delega individuale e generale da parte del Direttore Generale (delega prot. n. 13491/2017). A tale riguardo, rappresentava di aver riposto affidamento nella correttezza delle osservazioni svolte dal funzionario delegato.

Infine, in via subordinata, la dott.ssa Scoppetta argomentava per la necessità di ridurre la percentuale di danno addebitabile alla stessa, in considerazione dell'affidamento nell'operato del dott. Fleres e del funzionario incaricato della gestione del contenzioso, evidenziando anche che lo stesso Direttore Generale aveva contribuito a creare l'affidamento dell'odierna convenuta nella perdurante efficacia della delega alla gestione delle procedure di conciliazione, avendo il proprio superiore gerarchico la conoscenza del fatto che la dott.ssa Scoppetta continuava a gestire quasi tutte le procedure conciliative dell'Ufficio.

Pertanto, la convenuta Scoppetta rassegnava le seguenti conclusioni:

“- in via principale, eventualmente sollevando in via preliminare, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in legge 11 settembre 2020, n. 120, nei sensi e nei limiti già prospettati, respingere l'azione per responsabilità erariale proposta dalla Procura Regionale nei confronti del dottor Fleres [rectius: dottoressa Scoppetta], alla quale il presente scritto si riferisce per le ragioni dedotte;

- in via subordinata, ridurre la quota di danno erariale attribuito al dottor Fleres [rectius: dottoressa Scoppetta] indicato nell'atto di

citazione secondo quanto dedotto nei precedenti paragrafi;

- in via ulteriormente subordinata esercitare il potere riduttivo.

Con vittoria di spese di giudizio da distrarre in favore della procuratrice antista[ta]ria".

V. La **dott.ssa Pizzuti** si costituiva assistita dall'Avv. Gaetano Viciconte del Foro di Firenze, evidenziando anzitutto di essere stata destinataria dell'incarico dirigenziale presso l'Ufficio XI dell'Ufficio Scolastico Regionale Toscana a partire dal 27 luglio 2020, quindi successivamente alla stipula dell'atto di conciliazione.

Nel merito, la dott.ssa Pizzuti argomentava di aver agito correttamente al fine di rispettare il termine perentorio di 30 giorni previsto nell'atto di conciliazione e dare l'esecuzione all'accordo conciliativo in tempo utile prima della successiva udienza nel giudizio dinanzi al Giudice del lavoro, previa verifica formale dell'atto, della presenza nel fascicolo dell'autorizzazione a conciliare da parte della Direzione Regionale e della correttezza dei calcoli delle somme da corrispondere, non essendo ragionevole pretendere dalla stessa ulteriori approfondimenti istruttori per il riesame di un provvedimento già perfezionato ed esecutivo.

A tale riguardo, la dott.ssa Pizzuti evidenziava anche la necessità di particolare rigore nella valutazione della colpa grave in relazione ai comportamenti omissivi, nel caso di specie riferibili al periodo dal 27 luglio (data di assunzione dell'incarico

dirigenziale) al 2 ottobre 2020 (data di disposizione di pagamento in esecuzione dell'atto di conciliazione).

In via subordinata, la dott.ssa Pizzuti argomentava per la misura eccessiva dell'addebito della responsabilità in misura del 20%, essendo la stessa intervenuta nella fase di doverosa esecuzione di un accordo già autorizzato e stipulato.

Pertanto, la convenuta Pizzuti rassegnava le seguenti conclusioni:

“In via principale, si richiede che l'ecc.ma Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Toscana voglia respingere la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della Dott.ssa Susanna Pizzuti, perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte.

In via subordinata, qualora venga accertata la responsabilità della convenuta, si richiede che venga disposta una riduzione della quantificazione del danno per le ragioni esposte nel presente atto, mediante l'attribuzione della quota di danno con riferimento all'apporto riferibile al comportamento omissivo alla stessa contestato, in misura inferiore al 20%.

Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite”.

VI. All'udienza di discussione, il Sostituto Procuratore Generale Massimo Lupi, l'Avv. Gabriella Mattioli per il convenuto Fleres, l'Avv. Isetta Barsanti Mauceri per la convenuta Scoppetta e l'Avv. Gaetano Vicicone per la convenuta Pizzuti svolgevano ampie argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni, come da

verbale d'udienza, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni in atti.

La causa è, quindi, stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio dichiara **manifestamente infondata** la **questione di legittimità costituzionale** – sollevata dalle difese dei convenuti Fleres e Scoppetta – dell'art. 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in legge 11 settembre 2020, n. 120, nella parte in cui non prevede l'estensione dell'esenzione dalla responsabilità per danno erariale delle condotte poste con colpa grave nella fase iniziale dell'emergenza pandemica.

Trattandosi, infatti, di una norma eccezionale rispetto al basilare principio dell'ordinamento giuridico espresso anche dall'art. 1229 c.c. che dichiara la nullità delle clausole di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave, traendo l'origine dal principio di diritto romano classico per cui *culpa lata dolo aequiparatur*.

Infatti, le indubbie difficoltà operative riscontrate dalla Pubblica Amministrazione durante l'emergenza pandemica e, in particolare, nella prima fase della stessa, trovano già un adeguato rilievo in base ai principi generali in materia di responsabilità amministrativa sotto il profilo di valutazione della gravità della colpa del funzionario pubblico rapportata al contesto generale in cui è stato chiamato a svolgere la propria

attività.

2. Nel merito, le censure formulate dalla Procura regionale nei confronti dei dirigenti Fleres, Scoppetta e Pizzuti in relazione alla stipula e alla successiva esecuzione dell'atto di conciliazione (senza la tempestiva attivazione di rimedi di autotutela amministrativa) tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e il docente Piergiovanni Fontana, al fine della definizione stragiudiziale di un contenzioso giuslavoristico di impugnazione del provvedimento disciplinare di destituzione dello stesso dall'impiego, sono infondate per **l'insussistenza del profilo di colpa grave** nella condotta tenuta dagli odierni convenuti.

2.1. A tale riguardo, si rileva, anzitutto, che l'atto di conciliazione con il docente Fontana – seppure successivamente condannato per aver commesso gravi reati nei confronti degli alunni – è stato stipulato nell'ambito del contenzioso lavoristico promosso dal dipendente in pendenza del processo penale al fine di ottenere la riammissione in servizio, stante anche la sospensione condizionale della pena, all'avvicinarsi della scadenza del termine massimo della sospensione cautelare facoltativa dal servizio ex art. 9, comma 2, della l. n. 19/1990.

Infatti, il docente Fontana è stato sospeso dal servizio in data 5 giugno 2015 e stante l'approssimarsi della scadenza del periodo massimo quinquennale della sospensione disciplinare cautelare (con il riconoscimento dell'assegno alimentare pari al 50% della retribuzione per tutta la durata della sospensione), in caso di

accoglimento da parte del giudice di lavoro del ricorso contro il provvedimento di licenziamento disciplinare del 31 ottobre 2017, anche all'esito dell'eventuale riqualificazione dei fatti contestati in sede penale da parte della Corte di Cassazione (già in parte avvenuta nel passaggio dal primo al secondo grado) che poteva far decadere i presupposti per l'applicazione della pena accessoria interdittiva *ex art. 609-nonies c.p.*, l'Amministrazione scolastica rischiava di dover riammettere lo stesso in servizio, trovandosi a dover far svolgere – potenzialmente fino alla maturazione dei requisiti pensionistici – l'attività di docenza ad un soggetto noto per gravi comportamenti quanto meno vessatori – quando non vere e proprie molestie a sfondo sessuale – nei confronti degli allievi minorenni.

Pertanto, l'atto di conciliazione stipulato risulta pienamente corrispondente all'interesse pubblico nella parte in cui assicura l'allontanamento definitivo dall'ambito scolastico di un docente che si è macchiato di condotte vessatorie gravi e perpetrate nel tempo, tali da aver suscitato un grande disagio all'interno dell'istituto scolastico, nonostante la comprensibile riluttanza da parte delle vittime minorenni nell'espone i fatti relative alle umiliazioni subite, anche quali parti offese nel processo penale. Infatti, nonostante la notorietà delle condotte del docente Fontana, l'esito definitivo del giudizio penale – con particolare riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti – era alquanto incerto fino alla condanna definitiva.

Inoltre, anche in ipotesi della successiva condanna definitiva in sede penale con conferma integrale della sentenza della Corte d'Appello, in caso di mancata stipula dell'accordo transattivo, l'Amministrazione restava esposta all'alea del giudizio giuslavoristico – peraltro spesso caratterizzato dal particolare *favor* nei confronti del lavoratore quale parte debole del rapporto, da tutelare anche in presenza di condotte gravemente riprovevoli, rappresentando la sanzione disciplinare del licenziamento l'*extrema ratio* – che avrebbe potuto concludersi con la dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento prima della condanna definitiva, in applicazione del principio costituzionale della presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.), anche in considerazione della possibilità di adibire l'interessato ad altre mansioni all'interno dell'Amministrazione scolastica, con la conseguente condanna a corrispondere non l'assegno alimentare in misura del 50%, ma il 100% della retribuzione spettante per l'intero periodo della sospensione.

2.2. Così accertata l'evidente liceità e la corrispondenza all'interesse dell'Amministrazione dell'accordo conciliativo stipulato, occorre valutare la sussistenza della colpa grave dei dirigenti coinvolti nella scelta (i) del momento in cui addivenire a tale accordo e (ii) della determinazione dell'importo da riconoscere all'ex dipendente.

2.3. Sotto il primo profilo, risulta dimostrato che la scelta del momento della stipula dell'atto di conciliazione non è stata

operata dai dirigenti dell'Ufficio scolastico regionale (convenuti Fleres e Scoppetta) in modo spontaneo, ma in relazione alle tempistiche stabilite nell'invito alla conciliazione da parte del Giudice del lavoro.

Pertanto, se è vero che la sentenza di condanna definitiva del docente Fontana sarebbe sopravvenuta a distanza di poco tempo dalla stipula dell'atto di conciliazione, cambiando notevolmente anche l'alea del contenzioso giuslavoristico in essere, tale sfortunata coincidenza temporale non è imputabile alla colpa dei dirigenti Fleres e Scoppetta, in quanto nella prospettiva *ex ante* – l'unica che può essere presa in considerazione nell'ambito del presente giudizio di responsabilità – non vi poteva essere la certezza di tale esito del giudizio penale e, comunque, permaneva il rischio di condanna per il licenziamento illegittimo nell'ambito del giudizio lavoristico vista la possibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni.

2.4. Occorre quindi procedere alla valutazione circa la sussistenza della colpa grave dei dirigenti Fleres e Scoppetta nella determinazione dell'importo da riconoscere all'ex dipendente Fontana, anche in relazione alla contestazione della mancata informativa al Direttore Generale al fine di ottenere la previa approvazione dello stesso, come richiesto dalle circolari interne.

2.5. Sul tema della convenienza economica per l'Amministrazione di un accordo transattivo, la giurisprudenza

contabile è concorde nel far rientrare la relativa scelta tra quelle insindacabili nel merito, salvo il limite di atti abnormi in palese contrasto con le finalità istituzionali oppure che espongono l'Amministrazione ad esborsi manifestamente eccessivi rispetto alla propria capacità finanziaria o comunque sproporzionati, anche in relazione al concreto rischio della soccombenza.

Nel caso di specie l'importo corrisposto al docente Fontana è stato quantificato in misura pari all'assegno alimentare (50% della retribuzione) spettante *ex lege* in ipotesi della sospensione disciplinare, riconosciuto invece per il periodo dalla data del licenziamento disciplinare disposto in pendenza del processo penale (novembre 2017) fino alla data del perfezionamento dell'accordo di conciliazione (23 luglio 2020), per complessivo importo di euro 44.020,35.

Pur trattandosi di un esborso sicuramente rilevante, l'utilizzo di un parametro di calcolo già previsto dallo stesso legislatore per l'ipotesi di sospensione disciplinare in pendenza del procedimento penale, entro il limite complessivo di 5 anni previsto per la durata della predetta sospensione, fa apparire esente da censure sotto il profilo della colpa grave la condotta dei dirigenti Fleres e Scoppetta.

Inoltre, come già evidenziato al precedente punto 2.1 sussistevano sia l'interesse dell'Amministrazione alla definizione del contenzioso nel senso accolto dallo stesso in sede dell'accordo di conciliazione (nel senso di attribuire il carattere definitivo al

licenziamento del docente Fontana) sia una rilevante doppia alea del contenzioso, penale e giuslavoristico.

2.6. Resta da approfondire il profilo maggiormente problematico, relativo alla sussistenza o meno della colpa grave nella condotta dei dirigenti Fleres e Scoppetta per non aver adeguatamente informato il Direttore Generale in merito all'ipotesi della conciliazione, peraltro a definizione ad un caso che ha avuto pochi anni prima una notevole risonanza mediatica.

Non si può, infatti, non rilevare la circostanza che si trattava di un atto discrezionale che richiedeva – secondo le disposizioni organizzative interne, anche se apparentemente di frequente disattese nella prassi – una previa informativa al Direttore Generale ed assenso da parte dello stesso.

Peraltro, un atto di conciliazione in contrasto con la valutazione discrezionale complessiva di competenza del Direttore Generale può ritenersi produttivo di danno all'Amministrazione per il solo fatto della sua adozione in assenza di tale previa valutazione di convenienza da parte dell'organo competente.

Tuttavia, a tale riguardo deve escludersi la sussistenza in concreto della colpa grave nella condotta dei dirigenti Fleres e Scoppetta in relazione alle particolari circostanze di fatto in cui si è sviluppato il relativo *iter* formativo: si trattava, infatti, del primissimo periodo dell'emergenza pandemica (marzo-giugno 2020), con le ben note difficoltà degli uffici ad organizzare il lavoro da remoto in assenza di idonee e collaudate procedure di

coordinamento e, in particolare, senza la consueta possibilità di risoluzione delle questioni mediante i contatti informali tra il personale presente negli uffici, oltre all'inevitabile priorità alla definizione delle nuove procedure di docenza da remoto.

In tale contesto complessivo, non può essere censurata come significativa della colpa grave la disattenzione che ha portato al mancato inserimento dell'indirizzo e-mail del direttore generale nella comunicazione interna relativa alla proposta dell'accordo di conciliazione, né l'assenza di ulteriori informative informali al riguardo.

Né vi sono elementi idonei a far presumere che tale omissione non fosse imputabile ad una condotta meramente colpevole, ma avesse carattere doloso.

2.7. Con riferimento specifico alla posizione della convenuta Pizzuti, nei cui confronti la Procura Regionale contesta l'omessa attivazione di rimedi in autotutela prima dell'esecuzione dell'atto di conciliazione, si rileva che la stessa aveva correttamente svolto tutte le verifiche di regolarità formale dovute prima dell'esecuzione del pagamento in tempo utile rispetto alla data dell'udienza dinanzi al Giudice del lavoro dedicata alla verifica della regolare esecuzione dell'accordo transattivo.

In particolare, in presenza di un'autorizzazione alla stipula dell'atto di conciliazione proveniente dal competente ufficio della Direzione Regionale, non era esigibile la verifica anche della regolare previa informativa al Direttore Generale.

Pertanto, dalle verifiche di carattere ordinario non era desumibile la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dei rimedi in autotutela: in particolare, non era evidente né la violazione di una parte dell'iter procedimentale interno, né l'eventuale contrarietà dell'accordo transattivo all'interesse dell'Amministrazione, né l'eventuale abnormità dell'importo riconosciuto.

Di conseguenza, non si ravvisano profili della colpa grave – nello specifico contestata sotto il profilo omissivo – nemmeno nella condotta della dirigente Pizzuti.

3. In conclusione, la domanda proposta dalla Procura regionale deve essere respinta per l'assenza dei presupposti della responsabilità amministrativa nella condotta dei convenuti Fleres, Scoppetta e Pizzuti.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Amministrazione nel cui interesse è stata proposta l'azione, quindi del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in misura di euro 2.000,00 (oltre a CPA e IVA, se dovuta) a favore di ciascuna parte convenuta, con distrazione dell'importo di spettanza della convenuta Scoppetta a favore dell'Avv. Isetta Barsanti Mauceri dichiaratasi antistataria.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, respinge la domanda proposta dalla Procura regionale.

Pone a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito le spese legali in misura di euro 2.000,00 (oltre a CPA e IVA, se dovuta) a favore di ciascuna parte convenuta, con distrazione dell'importo di spettanza della convenuta Scoppetta a favore dell'Avv. Isetta Barsanti Mauceri.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Khelena Nikifarava

Leonardo Venturini

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13/11/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente